



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Avv. Valerio Sangiovanni                      | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Dott. Gian Luca Greco                         | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario   |
| - Avv. Franco Estrangeros                       | Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore) |

nella seduta del 26 marzo 2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

## FATTO

Il ricorrente, in relazione ad un contratto di leasing avente ad oggetto un autoveicolo stipulato nel luglio 2007, lamenta l'illegittimità della condotta dell'intermediario convenuto che, nonostante le richieste, avrebbe omesso la consegna del relativo piano di ammortamento.

In particolare, nel reclamo trasmesso all'intermediario il 9 novembre 2012 e, in presenza di riscontro dell'intermediario del 21 novembre 2012 ritenuto insoddisfacente, con successivo ricorso all'ABF del 30 novembre 2012, il ricorrente osserva quanto segue:

- di aver stipulato, nel luglio 2007, con l'intermediario convenuto un contratto di leasing avente ad oggetto un autoveicolo e di non aver ricevuto dall'intermediario, in tale sede, copia del piano di ammortamento del leasing;
- che il rapporto contrattuale ha avuto regolare svolgimento esauendo i propri effetti con l'esercizio del diritto di riscatto da parte del ricorrente;
- che, a seguito della richiesta inoltrata all'intermediario in data 15 giugno 2012 - ed a seguito di riscontro di quest'ultimo del 21 giugno 2012 con il quale subordinava il rilascio dei dati richiesti al versamento anticipato dell'importo delle relative spese (di euro 8,47, che veniva corrisposto), l'intermediario in data 2 luglio 2012 rilasciava al ricorrente il "*dettaglio del piano finanziario relativo al contratto di leasing*" non corrispondente al piano di ammortamento.

Il ricorrente osserva nel ricorso come il piano finanziario consegnato il 2 luglio 2012 risultava già essere "*contenuto nel contratto di leasing*" e non riporta l'indicazione "*delle rate di leasing (distinte per capitale e interessi), delle modalità di ammortamento (francese, italiano, ecc.), nonché del capitale residuo, dopo il pagamento di ogni rata*". Menziona altresì il precedente n. 644 del 30.6.10 dell'ABF.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per quanto sopra il ricorrente chiede all'ABF l'accoglimento della propria domanda volta ad ottenere *“la consegna, da parte [dell'intermediario], del piano di ammortamento relativo al contratto di locazione finanziaria (... omissis...) sottoscritto in data 6.07.07 e avente ad oggetto un'autovettura”*.

Il ricorrente, in uno con il ricorso, ha depositato la seguente documentazione: all. 1) reclamo 9 novembre 2012; all. 2) riscontro intermediario del 21 novembre 2012; all. 3) contratto di leasing sottoscritto fra le parti; all. 4) richiesta del piano di ammortamento del 15 giugno 2012; all. 5) riscontro dell'intermediario del 21 giugno 2012; all. 6) nota del ricorrente di pagamento degli oneri; all. 7) riscontro dell'intermediario del 2 luglio 2012 con consegna di piano finanziario; all. 8) decisione ABF 644 del 30 giugno 2010; all.9) documentazione informativa relativa a n. 3 società di leasing.

L'intermediario ha provveduto al deposito delle controdeduzioni il 10.1.2013 eccependo in via pregiudiziale la non ricevibilità / inammissibilità del ricorso in quanto, essendo stato stipulato il contratto di leasing in data 6 luglio 2007, il ricorso ha *“ad oggetto fatti e rapporti certamente anteriori al 1.1.2009 e pertanto insuscettibili di essere decisi in sede di ABF”*, il tutto in coerenza di quanto previsto dall'art. 2, sez. VI delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in tema di operazioni e servizi bancari e finanziari. Nel merito, poi, l'intermediario osserva quanto segue:

- conferma che il contratto di locazione finanziaria a suo tempo sottoscritto *“non contiene quale allegato il “piano di ammortamento”, ma reca evidenza del solo piano finanziario del contratto”* e riconosce di aver consegnato al ricorrente in data 2 luglio 2012 un dettaglio del piano finanziario e, quindi, in data 21 novembre 2012 *“lo sviluppo del piano del piano finanziario redatto su base percentuale rispetto al valore finanziato iniziale”*;
- di aver pertanto già evaso la richiesta del cliente *“predisponendo un piano di rientro ad hoc, sviluppando i dati finanziari del contratto e consegnando di fatto l'equivalente del piano di ammortamento richiesto dal cliente”*.

Per quanto sopra l'intermediario chiede, nel merito, il rigetto del ricorso.

In uno con le controdeduzioni, l'intermediario ha depositato la seguente documentazione: all. 1) contratto di leasing sottoscritto fra le parti; all. 2) riscontro intermediario / ricorrente 2 luglio 2012 con copia del piano finanziario; all. 3) fax ricorrente / intermediario 9 novembre 2012; all. 4) riscontro intermediario / ricorrente 21 novembre 2012.

## DIRITTO

Il Collegio è chiamato preliminarmente a pronunciarsi sull'eccezione pregiudiziale della resistente di irricevibilità del ricorso sul presupposto che il medesimo afferisce a contratti stipulati anteriormente al 1 gennaio 2009, termine che, a norma della Sez. I, § 4, 2° alinea delle Disposizioni ABF, porterebbe al di fuori dell'ambito di conoscenza, *ratione temporis*, di questo Collegio fatti e comportamenti occorsi anteriormente a tale data. L'eccezione non ha pregio e va disattesa.

E' principio ricevuto da questo Arbitro (cfr., ex multis Collegio di Roma, decisioni n. 901/10, 1276/10, 1302/10; Collegio di Milano, decisioni n. 341/11, 520/11, 719/11; Collegio di Napoli, decisioni 766/11 e 810/11) che, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al limite temporale cognitivo posto dalle Disposizioni ABF ma ancora efficace (i.e. produttivo di effetti) successivamente a tale data, occorra aver riguardo al *petitum* onde verificare se esso si fondi su vizi genetici del rapporto (nel qual caso vi sarà incompetenza temporale) oppure su una divergenza tra le parti che riguardi effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al predetto limite (nel qual caso vi sarà competenza temporale). Ora, nel caso di specie, la doglianza del ricorrente si appunta su



una condotta omissiva tenuta dall'intermediario a seguito della richiesta avanzata nel giugno 2012 (all. 4 ricorrente) e quindi ribadita nel novembre 2012 (all. 1 ricorrente) di consegna del piano di ammortamento relativo al contratto di leasing sottoscritto tra le parti nel luglio 2007 ed il petitum dedotto nel ricorso ha ad oggetto tale condotta. Ne consegue che il petitum, non afferendo ad un vizio genetico del rapporto, bensì ad un comportamento tenuto anche successivamente alla data del 1 gennaio 2009, ricade nella competenza ratione temporis di questo Arbitro.

Venendo quindi al merito della domanda del ricorrente tesa ad ottenere il piano di ammortamento, l'intermediario ha giustificato il diniego del rilascio sulla base dell'affermazione per cui il piano stesso costituirebbe un documento contrattuale. Questo Collegio ha già avuto modo esprimersi sulla non condivisibilità di siffatta tesi. In particolare è stato da questo Collegio osservato (dec. n. 3138/2012 che a sua volta richiama la dec. n. 644/2010) come tale qualificazione contrasti con il precetto di cui all'art. 1374 c.c. Osservazione che nelle circostanze indusse il Collegio ad invitare l'intermediario ad astenersi dal tenere una condotta omissiva in violazione di precetti generali espressi dal codice civile e contraddicenti gli obblighi di collaborazione e trasparenza verso la clientela che gravano specificatamente su tutti gli intermediari bancari e finanziari, non senza rammentare che nessun miglioramento del rapporto fra cliente e intermediario può prodursi in assenza della più ampia trasparenza.

Si deve peraltro ribadire come il piano di ammortamento, pur se non riversato in un formale allegato al contratto, sia in ogni caso un documento riassuntivo dell'evoluzione del rapporto costruito dallo stesso intermediario sulla base dei precetti, delle pattuizioni e delle condizioni negoziali, sicché esso, ad ogni effetto, integra un documento a contenuto contrattuale la cui rimessione al cliente è di per sé doverosa e lo diviene, a maggior ragione, nel caso in cui il cliente ne richieda copia, con ogni evidenza, al fine di poter eseguire verifiche per superare dubbi o procedere a svolgere contestazioni circa la correttezza dei conteggi effettuati dall'intermediario.

Ne deriva che il ricorso meriti accoglimento con conseguente obbligo per la resistente di trasferire alla ricorrente il piano di ammortamento relativo al contratto di leasing oggetto di lite.

**P. Q. M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario consegni al ricorrente il piano di ammortamento richiesto.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO